

Solar Power All Risks Convenzione Installatori

Contratto di Assicurazione Rami Danni.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 06.2025
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 06.2025
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 06.2025

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Polizza Danni a Impianti Fotovoltaici

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



ZURICH

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Solar Power All Risks
Convenzione Installatori

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 31.08 al n. 1.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura gli impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica, aventi potenza uguale o inferiore a 1 mega watt, dai danni materiali e diretti, danni indiretti e danni cagionati a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni Diretti:** i danni materiali e diretti all'impianto assicurato causati da un evento improvviso ed accidentale quale: incendio, fenomeni atmosferici, guasti meccanici ed elettrici.
E' possibile inoltre personalizzare la copertura con altre garanzie opzionali quali gli atti di terzi.
- ✓ **Danni indiretti (garanzia opzionale, sottoscrivibile solo in abbinamento alla garanzia "danni diretti"):** perdite derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito di sinistro indennizzabile in base alla garanzia "danni diretti".
- ✓ **Danni a terzi (garanzia opzionale, sottoscrivibile solo in abbinamento alla garanzia "danni diretti"):** i danni cagionati a terzi a seguito di sinistro indennizzabile in base alla garanzia "danni diretti".

Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti;
- ✗ I danni subiti dagli impianti prima del collaudo, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio, messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;
- ✗ I difetti di rendimento;
- ✗ In riferimento alla garanzia danni a terzi: non sono considerati terzi il contraente, l'assicurato, i rappresentanti legali, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori del contraente e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con esso conviventi e le società che rispetto all'assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori delle medesime.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia danni diretti:

- ! malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- ! esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- ! dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- ! ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;

- ! difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della Polizza;
- ! urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- ! inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- ! impiego di esplosivi in genere;
- ! causati da alluvione, inondazione, esondazione, sisma, frana.

Con riferimento alla garanzia danni indiretti

- ! serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- ! mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- ! difficoltà di ricostruzione, limitazione dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- ! penali o indennità o multe dovute a terzi;
- ! dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti di terrorismo e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica.

Con riferimento alla garanzia danni a terzi:

- ! i danni da Furto;
- ! i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria, e del suolo;
- ! i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- ! derivanti da Responsabilità Civile Professionale.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è operante nel luogo in cui è ubicato l'impianto come indicato dal contraente.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

- Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento anticipato del premio e non sono ammessi frazionamenti.

Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo e scade alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Zurich si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto formulando, eventualmente, diverse condizioni contrattuali e/o variazioni di premio rispetto al contratto in essere. Il Contraente, dopo aver preso visione delle stesse può accettarle o rifiutarle, **in caso di rifiuto il contratto si intenderà risolto dalle ore 24 del giorno della scadenza prevista.**



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario l'invio di alcuna disdetta e il contratto terminerà alla fine dell'annualità in corso.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è possibile recedere dall'assicurazione; in questo caso sia Zurich che il contraente devono darne comunicazione all'altra parte tramite raccomandata con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa rimborserà, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Assicurazione All Risks per impianti fotovoltaici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Solar Power All Risks - Convenzione installatori
Data di ultimo aggiornamento: giugno 2025.
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2023 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto, definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP), è pari a 1.460 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a -49,4 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (Solvency ratio) di Zurich Insurance Plc è pari al 176%.

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

SEZIONE: GARANZIA DANNI DIRETTI

GARANZIA BASE - copre i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato da eventi improvvisi e accidentali quali: incendio, fenomeni atmosferici, guasti meccanici ed elettrici.

GARANZIE OPZIONALI

- **Atti di terzi** - Copertura per danni derivanti da atti di terzi, inclusi furto e atto vandalico.
- **Danni indiretti** - Indennizzo per: (1) perdite di profitto per quota non prodotta e non scambiata con GSE; (2) maggiori costi per acquisto energia elettrica per quota non autoconsumata, derivanti da interruzione o diminuzione della produzione a causa di sinistro coperto per Danni diretti, guasto alle macchine e fenomeno elettrico, e atti di terzi se opzionati.
- **Ricorso terzi** - Tiene indenne l'assicurato per quanto civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danni materiali a cose) in conseguenza di sinistro al macchinario assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono previste ulteriori esclusioni rispetto a quelle già indicate nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

- **Danni diretti** - Sono esclusi i danni causati da o dovuti a: (1) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, terrorismo e sabotaggio, furto, rapina (salvo quanto eventualmente derogato), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze governative, serrate, occupazione di fabbricati ed edifici; (2) esplosione o emanazione di calore o radiazioni da trasmutazioni nucleari o accelerazione artificiale di particelle atomiche; (3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; (4) dolo o colpa grave del Contraente, Assicurato, rappresentanti legali o soci; (5) inquinamento o contaminazione graduale o accidentale e relative spese di decontaminazione; (6) ordinanze o disposizioni di autorità su costruzione, modifica, ricostruzione o demolizione del macchinario, costruzioni, riparazioni non danneggiate e confische; (7) difetti noti al contraente, assicurato, preposto all'esercizio del macchinario o che sarebbero stati rilevabili con normale diligenza alla stipula; (8) eventi o danni di responsabilità di fornitore, installatore, costruttore o manutentore; (9) fenomeno elettrico, guasti meccanici, elettrici ed elettronici (salvo deroghe); (10) urto di veicoli o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio; (11) montaggio, smontaggio, manutenzione e relative spese; (12) errori di progettazione, calcolo, materiali, fusione, esecuzione e installazione (salvo deroghe); (13) deperimento, usura naturale, effetti graduali degli agenti atmosferici, ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, danni estetici; (14) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni; (15) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento; (16) malfunzionamento di hardware, software o chip, perdita dati, schede o supporti informatici; (17) inosservanza prescrizioni del costruttore o venditore su esercizio, uso o manutenzione, funzionamento improprio, esperimenti e prove con sovraccarico; (18) impiego di esplosivi; (19) umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali, infiltrazione; (20) eruzione vulcanica, maremoto; (21) alluvione, inondazione, esondazione, sisma, frana. Sono inoltre esclusi danni a cavi interrati se non protetti da appositi manufatti o condutture.

Proprietà e beni esclusi: (1) macchinario in genere prima del completamento collaudi; (2) macchinario o parti in fase di costruzione, montaggio, smontaggio, collaudo o messa in servizio anche per manutenzione o revisione; (3) linee di distribuzione o trasmissione energia oltre i **300 metri** dal perimetro esterno; (4) pannelli "stand alone" per segnalazioni stradali o altra destinazione.

Sono comunque sempre esclusi: (1) danni indiretti salvo attivazione di apposita garanzia; (2) aumenti del costo di riparazione o sostituzione per leggi o ordinanze; (3) difetti di rendimento; (4) oneri da smaltimento o contaminazione da amianto; (5) danni a cose in leasing o noleggiate con locatore responsabile per contratto o legge o assicurate altrove; (6) ammanchi da inventario o verifiche periodiche; (7) danni da virus informatici, accesso non autorizzato e alterazione di software o dati; (8) danni da malattia trasmissibile.

- **Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico** - Sono esclusi i danni: (1) a utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili per lavorazioni, funi, corde, cinghie, guarnizioni, rivestimenti e simili; (2) da pulitura, manutenzione, revisione e trasporti; (3) di funzionamento a moduli o componenti elettrici ed elettronici inclusi costi di ricerca o identificazione (4) coperti da contratti di assistenza tecnica per: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione disturbi o difetti da usura; eliminazione danni o disturbi durante l'esercizio senza causa esterna.

- **Atti di terzi** - Sono esclusi: (1) danni da colpa grave di contraente, assicurato, rappresentanti legali o soci; (2) danni da attacchi chimici; (3) denaro contante, carte valori e titoli di credito.

- **Danni indiretti** - La Compagnia non risponde di perdite o spese per inattività da: (1) serratte, provvedimenti autorità, stati di guerra; (2) mancata disponibilità di mezzi finanziari; (3) difficoltà di ricostruzione o ripristino per cause esterne come regolamenti urbanistici; (4) sospensione o revoca di locazioni, licenze, concessioni, contratti.

La Compagnia non risponde inoltre di: (1) penali o indennità a terzi; (2) sospensione attività di produzione energia elettrica.

Non risponde di perdite da prolungamento o estensione inattività per: (1) disastri naturali o eventi maggiori; (2) revisioni o modifiche durante ripristino.

Sono inoltre escluse perdite per: (1) dolo di contraente, assicurato, rappresentanti o soci; (2) guerra, occupazione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, rivoluzione, terrorismo chimico o batteriologico; (3) difetto rendimento o mancato raggiungimento performance; (4) mancato riaggancio automatico alla rete per sbalzi tensione.

- **Ricorso terzi:** Non sono compresi i danni: (1) a cose in consegna o custodia dell'assicurato, salvo veicoli dipendenti e mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta per operazioni; (2) da inquinamento di acqua, aria e suolo; (3) da furto; (4) da responsabilità volontariamente assunte non derivanti dalla legge; (5) da responsabilità civile professionale. Sono esclusi anche: (1) importi per multe, ammende, penali o sanzioni non risarcitorie; (2) danni ex artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 codice civile.

Non sono considerati terzi: (1) coniuge, genitori, figli e parenti o affini conviventi dell'assicurato; (2) per assicurato non persona fisica: legale rappresentante, socio illimitato, amministratore e loro familiari; (3) società controllanti, controllate, collegate e loro amministratori.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle aziende che vogliono assicurare gli impianti di produzione di energia elettrica fotovoltaica con potenza uguale o inferiore a 1 mega watt.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **12,27%**, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - "Ufficio Gestione Reclami" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Fax numero: 02.2662.2243 - E-mail: reclami@zurich.it - PEC: reclami@pec.zurich.it Zurich deve fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni , al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, i reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 98/2013).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti possono risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi corrisposti per le coperture offerte dal contratto sono soggetti al 22,25% di aliquota di imposta. I premi versati non sono detraibili. Le prestazioni corrisposte non sono soggette a tassazione.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI E MODIFICARE COME RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO).

Solar Power All Risks
Convenzione Installatori

Indice

Glossario	pag.	1 di 2
Condizioni di Assicurazione	pag.	1 di 18
1 - Condizioni generali	pag.	1 di 18
2 - Sezione I - Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti	pag.	6 di 18
3 - Sezione II - Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Indiretti	pag.	13 di 18
4 - Sezione III - Ricorso terzi	pag.	16 di 18
5 - Sezione IV - Condizioni particolari aggiuntive	pag.	17 di 18

Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Altezza minima: la minima distanza in linea verticale del più basso dei moduli fotovoltaici che compongono l'impianto da terra o da piani facilmente accessibili, intendendosi per tali piani a cui è possibile avere libero accesso senza l'uso di mezzi artificiosi o particolare agilità personale.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla *Assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *Assicurazione*.

Atto di sabotaggio organizzato: atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Atti di terzi: Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici, incendio doloso, *Furto delle Cose assicurate*, *Atti di terrorismo* (ad esclusione degli attacchi di natura chimica e batteriologica) e sabotaggio.

Atto di terrorismo: atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Comunicazioni: lo scambio di informazioni o notizie tra le Parti effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

Contraente: il soggetto che stipula l'*Assicurazione*.

Cose assicurate: i beni oggetto della copertura assicurativa (vedi "*Macchinario*").

Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di *Polizza*, senza tener conto di eventuali *Deducibili* (*Scoperti e Franchigie*) e limiti di *Indennizzo*.

Data di entrata in esercizio: si intende la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- 2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- 3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Deducibile: *Franchigia* o *Scoperto* da applicarsi per ogni *Sinistro*.

Franchigia: l'importo prestabilito in cifra fissa che l'*Assicurato* tiene a suo carico in caso di *Sinistro* e per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*Indennizzo*.

Fenomeno elettrico: tutti i danni derivanti ai *Macchinari* da guasti e/o rotture originati da cause esterne di natura elettrica.

Guasti macchine: tutti i danni derivanti ai *Macchinari* da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica.

Frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero

rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (artt. 624 c.p.).

GSE (Gestore Servizi Elettrici) spa: il GSE (*Gestore Servizi Elettrici*) è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia* all'*Assicurato* in caso di *Sinistro* a termini di *Polizza*.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli *Intermediari assicurativi* e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Macchinario: l'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

Massimale: somma sino a concorrenza della quale la *Compagnia* presta la garanzia.

Modulo di attivazione: Il singolo documento emesso dalla *Compagnia*, che attesta l'ingresso in copertura di un singolo impianto alle condizioni tutte di *Polizza*.

Periodo di Indennizzo: (specifico per l'*Assicurazione* Danni Indiretti) Il periodo che ha inizio alla data di denuncia del *Sinistro*, avente come limite la durata indicata all'articolo 3.6 – Sezione II Danni Indiretti, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del *Sinistro*. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del *Sinistro*.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di *Assicurazione*.

Polizza convenzione: il contratto tra il *Contraente* e la *Compagnia*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Questionario di prodotto: il documento che il *Contraente* deve compilare prima della stipulazione dell'*Assicurazione* contro i danni al *Macchinario*. Esso forma parte integrante della *Polizza* e contiene le informazioni relative al *Macchinario*. Le informazioni fornite dal *Contraente* servono alla *Compagnia* per valutare il *Rischio* e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del *Reclamo* da parte dell'impresa di *Assicurazione*, ad esempio il *Contraente*, l'*Assicurato*, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di *Assicurazione* relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati *Reclami* le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Scoperto: la percentuale del *Danno indennizzabile* che viene dedotta dal *Danno indennizzabile* stesso e che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

Simplo di Polizza: la scheda sulla quale sono riepilogati i dati amministrativi e tecnici della copertura assicurativa.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Somma assicurata: il valore assicurabile alla Partita *Macchinario*, intendendosi con valore assicurabile il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un bene nuovo uguale oppure, se questo non fosse più disponibile, con un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'*Assicurato*.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Terremoto (sisma): sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Condizioni di Assicurazione

Avvertenza: a norma dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 “*Codice delle Assicurazioni Private*”, e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l'attenzione del *Contraente* e dell'*Assicurato* sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del *Contraente* e dell'*Assicurato*.

Articolo 1.1

Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio*

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi degli artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” e 1894 “*Assicurazione* in nome o per conto di terzi” del Codice Civile.

Articolo 1.2

Pagamento del *Premio* e decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive, ivi compresa la regolazione del *Premio*, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, sia per quanto riguarda la *Polizza* che i singoli *Moduli di attivazione*, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *Premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile “Mancato pagamento del *Premio*”.** Il *Premio* è sempre determinato per periodi di *Assicurazione* di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'Articolo 1.7 “Proroga dell'*Assicurazione* e periodo di *Assicurazione*” delle Condizioni Generali di *Assicurazione*.

Articolo 1.3

Modifiche dell'*Assicurazione*

Le eventuali modificazioni dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Articolo 1.4

Aggravamento del *Rischio*

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono dare *Comunicazione* scritta alla *Compagnia* di ogni aggravamento del *Rischio* mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, la *Compagnia* ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento del *Rischio*”, dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del *Rischio*. La mancata *Comunicazione* alla *Compagnia* degli aggravamenti di *Rischio* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

Articolo 1.5

Diminuzione del *Rischio*

Nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* alla *Comunicazione* del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 Del C.C. “Diminuzione del *Rischio*” e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 1.6

Recesso in caso di *Sinistro*

Dopo ogni *Sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, il *Contraente* e/o la *Compagnia* possono recedere dall'*Assicurazione* con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata alla *Compagnia* o all'*Intermediario assicurativo* cui la *Polizza* è assegnata. In caso di recesso per *Sinistro* esercitato dalla *Compagnia* la stessa sarà tenuta a rimborsare, entro i quindici giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di *Premio* imponibile relativa al Periodo di *Assicurazione* non goduto. Il pagamento dei *Premi* venuti a scadere dopo la denuncia del *Sinistro* e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della *Compagnia* ad avvalersi della facoltà di recesso.

Articolo 1.7

Proroga dell'*Assicurazione* e periodo di *Assicurazione*

Il contratto è stipulato per una durata annuale senza tacito rinnovo.

I singoli *Moduli di attivazione* decorrono dalle ore 24 del giorno riportato nel *Simplo di Polizza* alla voce "Effetto" e scadono alle ore 24 del giorno riportato nel *Simplo di Polizza* alla voce "Scadenza", che deve corrispondere alla scadenza annuale successiva della *Polizza convenzione*.

Se sulla scheda di una *Polizza* compare la dicitura "Facoltà di rinnovo" la *Compagnia* si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto eventualmente formulando diverse condizioni contrattuali e/o variazioni di *Premio* rispetto a quelle applicate al contratto in essere.

Le eventuali indicazioni circa le condizioni di rinnovo sono fornite presso l'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnato il presente contratto trenta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il *Contraente*, dopo aver preso visione delle condizioni, può accettarle attraverso il pagamento del *Premio*; qualora non dovesse accettarle, il contratto si intende risolto dalle ore 24.00 del giorno della scadenza dello stesso.

Articolo 1.8

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Articolo 1.9

Foro competente – risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'*Intermediario assicurativo* a cui è assegnato il contratto. Qualora l'*Assicurato* sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs 206/2005), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo dell'*Assicurato*.

Articolo 1.10

Rinvio alle norme di legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

Articolo 1.11

Titolarità dei diritti nascenti dalla *Polizza*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato* restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 1.12

Ispezione alle *Cose assicurate*

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le *Cose assicurate* e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, anche in occasione della compilazione del *Questionario di prodotto*.

Articolo 1.13

Valutazione del *Rischio*

Le circostanze influenti sulla valutazione del *Rischio* sono quelle desunte dalle dichiarazioni del *Contraente* o dell'*Assicurato*, rese ai fini del presente contratto anche per tramite del *Questionario di prodotto*, in base ai cui estremi, la *Compagnia* ha prestato il suo consenso e determinato il *Premio*.

Articolo 1.14

Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, **altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.**

Articolo 1.15

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 1.16

Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il *Rischio* e non fossero state comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi in caso di *Sinistro*";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *Cose assicurate*, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. "Valore delle *Cose assicurate* e determinazione del danno" per la Sezione I e di cui agli Articoli "Determinazione dell'*Indennizzo*" per la Sezione II;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 1.17

Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la *Compagnia* risponde del danno **in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro*.**

Articolo 1.18

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il *Contraente/Assicurato* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* e/o all'Intermediario al quale è assegnato il contratto l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *Assicurazioni* a copertura dello stesso *Rischio*, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, entro tre giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o il *Contraente/Assicurato* ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il *Contraente/Assicurato* omette dolosamente di dare tali *Comunicazioni*, la *Compagnia* non è tenuta al pagamento dell'*Indennizzo*. Il *Contraente/Assicurato* è tenuto a richiedere a tutti gli assicuratori l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma degli *Indennizzi* - escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'*Assicurazione* insolvente - superi l'ammontare del danno, **la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

Articolo 1.19

Limite massimo dell'*Indennizzo*

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. **per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

Articolo 1.20

Pagamento dell'*Indennizzo*

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro* il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che il *Sinistro* stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'*Assicurato* medesimo o del *Contraente*.

E' inoltre facoltà della *Compagnia* posticipare il pagamento dell'*Indennizzo* rispetto al limite di cui sopra, qualora:

- i. esistano dubbi circa il diritto dell'*Assicurato* all'*Indennizzo*, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto quando l'*Assicurato* fornisca la prova necessaria o la *Compagnia* accetti la responsabilità;
- ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'*Assicurato*, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'*Assicurato* viene condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di *Indennizzo* in base alla *Polizza*, la copertura contemplata da questa Sezione non ha effetto.

Resta inteso che la *Compagnia* non pagherà interessi sugli *Indennizzi* trattenuti, se non nel caso di riconosciuta inadempienza.

Articolo 1.21

Buona fede

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il *Rischio*, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'*Assicurato* avrà l'obbligo di corrispondere alla *Compagnia* il maggior *Premio* proporzionale al maggior *Rischio* che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.**

Articolo 1.22

Riduzione delle *Somme assicurate*

In caso di *Sinistro*, le *Somme assicurate* con le singole partite di *Polizza* ed i relativi limiti di *Indennizzo*, nonché il valore complessivo dichiarato per le *Cose assicurate*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *Franchigie* e *Scoperti* senza corrispondente restituzione di *Premio*. Qualora a seguito del *Sinistro* stesso la *Compagnia* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* netto non goduto sulle *Somme assicurate* rimaste in essere.

Articolo 1.23

Pagamento del *Premio* e regolazione del *Premio*

Alla firma della presente convenzione e, in caso di rinnovo ai sensi dell'art. 1.7, entro 30 giorni dall'inizio di ogni annualità successiva il *Contraente* versa il *Premio* riportato sul *Simplo di Polizza* come *Premio* minimo anticipato, comunque acquisito dalla *Compagnia*, **pena la decadenza della copertura per tutti i Moduli di attivazione inclusi in Polizza.**

Con la cadenza prevista nel *Simplo di Polizza* alla voce "Frazionamento", ed entro 30 giorni dalla stessa cadenza, il *Contraente* si impegna a comunicare alla *Compagnia* l'elenco dei *Moduli di attivazione* emessi nel periodo di riferimento; sulla base dei dati ricevuti la *Compagnia* effettuerà la regolazione del *Premio* come segue:

- A) Alla prima scadenza successiva alla sottoscrizione del contratto, o al rinnovo annuale, sommando:
- I "*Premi* alla firma" risultanti da tutti i *Moduli di attivazione* emessi durante il periodo a cui la regolazione del *Premio* fa riferimento
 - I "*Premi* annuali" risultanti da tutti i *Moduli di attivazione* emessi durante le annualità precedenti e per i quali non sia stata inviata disdetta.
- Dalla somma dei *Premi* consuntivi così ottenuta verrà dedotto il *Premio* minimo anticipato.
- B) Nel caso di cadenza diversa da annuale, alle scadenze successive, sommando i "*Premi* alla firma" risultanti da tutti i *Moduli di attivazione* emessi durante il periodo a cui la regolazione del *Premio* fa riferimento. Dalla somma dei *Premi* consuntivi così ottenuta verrà dedotto l'eventuale *Premio* minimo anticipato residuo dopo l'operazione di cui al precedente punto A.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti (con la cadenza prevista nel *Simplo di Polizza* alla voce "Frazionamento", ed entro 30 giorni dalla stessa cadenza) la *Comunicazione* dei dati richiesti (elenco dei *Moduli di attivazione* emessi nel periodo di riferimento) ovvero non paga i *Premi* relativi alle regolazioni del *Premio*, in caso di *Sinistro*, liquidabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, il risarcimento sarà effettuato dalla *Compagnia* in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consultiva, salvo il diritto per la *Compagnia* di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del *Premio*, la *Compagnia*, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i *Sinistri* accaduti per il periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Articolo 1.24

Limiti di convenzione

Per ciascun *Modulo di attivazione* il *Contraente* ha facoltà di attivare due o più garanzie fra quelle previste nella *Polizza convenzione*. Solo le garanzie attivate saranno riportate nella sezione "*Questionario di prodotto*" di ciascun *Modulo di attivazione* e, su detta base, verrà calcolato il relativo *Premio*.

E' facoltà del *Contraente* inserire in copertura impianti aventi caratteristiche compatibili con quelle dichiarate nel *Questionario di prodotto*. Si conviene tra le parti che in nessun caso potranno essere inseriti in convenzione impianti di potenza superiore a 1 MW cadauno.

Articolo 1.25

Notifica dei *Rischi*

Per ogni impianto da inserire in convenzione, il *Contraente* si impegna a comunicare, mediante l'apposito *Questionario di prodotto*, le peculiarità del *Rischio*, ferme restando le delimitazioni sugli impianti assicurabili riportati nell'Articolo **1.24 –Limiti di convenzione.**

2 - Sezione I

Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti

Articolo 2.1

Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati dopo la *Data di entrata in esercizio* al *Macchinario* assicurato, collaudato nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in *Polizza*, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne **sia la causa, salvo quanto stabilito dall'art. 2.2 - Esclusioni e dall'art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni.**

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle *Cose assicurate* per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'*Assicurato* e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di *Polizza*.

Articolo 2.2

Esclusioni

a) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- a1) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, *Atti di terrorismo* e sabotaggio, *Furto*, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- a2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- a4) dolo e/o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- a5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle *Cose assicurate*, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- a6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del *Macchinario*; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- a7) difetti di cui il *Contraente*, l'*Assicurato* o il preposto all'esercizio del *Macchinario* erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della *Polizza*;
- a8) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore e/o manutentore;
- a9) *Fenomeno elettrico*, guasti meccanici, elettrici ed elettronici del *Macchinario* (se non quanto previsto nell'apposita sub-sezione I, qualora attivata);
- a10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- a11) montaggio, smontaggio, manutenzione di *Macchinario*
- a12) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;

- a13) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione e qualsiasi danno di natura estetica;
- a14) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di *Macchinario*;
- a15) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- a16) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici;
- a17) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del *Macchinario* e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- a18) impiego di esplosivi in genere;
- a19) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- a20) eruzione vulcanica e maremoto;
- a21) causati da alluvione, inondazione, esondazione, sisma, *Frana*.

Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:

- a22) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;

b) proprietà e beni esclusi:

- b1) *Macchinario* in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- b2) *Macchinario* o parti di esso, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;
- b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro esterno dell'impianto;
- b4) pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso.

c) sono comunque sempre esclusi:

- c1) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell'apposita sezione II, qualora attivata);
- c2) gli aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
- c3) i difetti di rendimento;
- c4) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
- c5) i danni a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre Polizze;
- c6) ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche.

Articolo 2.3 Detrazioni e delimitazioni

In nessun caso la *Compagnia* è obbligata a pagare importo superiore a quello specificatamente stabilito nel *Simplo di Polizza*.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato, per ciascun *Sinistro* che avvenga nel corso del periodo di *Assicurazione*, **previa detrazione del Deducibile specificatamente stabilito nel Simplo di Polizza**.

Relativamente ai danni causati alle *Cose assicurate* da: **Incendio**, la *Compagnia* non indennizza somma superiore al 60% della *Somma assicurata* nella partita *Macchinario* per *Sinistro* ed annualità, se non diversamente indicato nel *Simplo di Polizza*.

Articolo 2.4

Valore delle Cose assicurate e determinazione del Danno

per esse non è operante il disposto dell'Art. 1.17 –

L'attribuzione del valore che le *Cose assicurate* – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del *Sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

si stima il costo di rimpiazzo delle *Cose assicurate* con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del Danno si determina:

deducendo dal valore delle *Cose assicurate* il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 2.5 – Obblighi in caso di *Sinistro*.

Articolo 2.5

Obblighi in caso di *Sinistro*

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnata la *Polizza* oppure alla *Compagnia* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) nel caso dei danni da *Atti di terzi*, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- d) conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre *Cose assicurate* esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Condizioni particolari sempre operanti

Articolo 2.6

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per “valore a nuovo” s'intende convenzionalmente costo di rimpiazzo delle *Cose assicurate* con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'art. 2.4 – Valore delle *Cose assicurate* e determinazione del Danno, le Parti convengono di stipulare l'*Assicurazione* in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:

1. in caso di *Sinistro* si determina:
 - a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se l'*Assicurazione* “valore a nuovo” non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.

2. Agli effetti degli Artt. 1.17 “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, qualora la *Somma assicurata* risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del *Sinistro*, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale “Assicurazione a nuovo”, il supplemento di indennità viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “*Somma assicurata*” meno “valore al momento del *Sinistro*” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del *Sinistro*”;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del *Sinistro*, il supplemento di indennità diventa nullo.
3. Agli effetti dell'*Indennizzo* resta convenuto che **in nessun caso può comunque essere indennizzato, per ciascun Macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 2.4 – Valore delle Cose assicurate e determinazione del Danno.**
4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal *Sinistro* o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la *Compagnia*, **purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**
5. **L'Assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto Macchinari, attrezzature od arredamento di reparti in stato di attività.**
6. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di *Polizza*;

Articolo 2.7

Spese di demolizione e sgombero

La *Compagnia* indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*, **sino alla concorrenza del 10% del Danno indennizzabile, con il massimo di Euro 50.000,00 per Sinistro e per annualità, fermo quanto disposto all'Art. 1.19.**

Articolo 2.8

Deroga alla regola proporzionale

Relativamente alla partita *Macchinario*, a parziale deroga di quanto previsto dall' art. 1.17 – *Assicurazione parziale*, si conviene fra le Parti che, in caso di *Sinistro*, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

Articolo 2.9

Colpa Grave

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.2 comma a4), la *Compagnia* risponde dei *Danni indennizzabili* a termini di *Polizza* anche quando siano causati da o dovuti a colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata. **La presente estensione non è operante per l'intera Sub Sezione II Garanzia “Atti di terzi”.**

Articolo 2.10

Precisazione su oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto riportato nell'art. 2.1 – Oggetto dell'*Assicurazione*, si precisa che, nel caso in cui i lavori di costruzione/montaggio del *Macchinario* assicurato fossero completati integralmente, ma l'impianto non fosse in esercizio secondo quanto disciplinato dalla definizione “*Data di entrata in esercizio*”, l'impianto sarà coperto dalla presente *Polizza*, **ad esclusione della Sub Sezione I – Guasti macchine e Fenomeno elettrico e della Sezione II – Danni Indiretti** fino alla *Data di entrata in esercizio*.

Sub-Sezione I - Garanzia “guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico”

La presente sub sezione è subordinata alla Sez.I “Danni Diretti” e pertanto quanto non disciplinato all’interno della sub sezione si riterrà normato in Sez.I “Danni Diretti”.

Si sottolinea inoltre che le “Esclusioni” di cui all’art. 2.2. della Sez.I “Danni Diretti” si intendono valide anche per la presente sub sezione.

Con la presente garanzia, a parziale deroga di quanto riportato all’Art. 2.2 “Esclusioni” – comma a9 e comma a12, si indennizzano i danni materiali e diretti di *Fenomeno elettrico e/o di Guasti macchine al Macchinario*, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto all’uso cui è destinato e collegato alla rete del Gestore, anche se derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di montaggio.

Sono inoltre compresi a titolo indicativo ma non limitativo, i danni derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione.

Sono esclusi i danni:

- a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato;
- b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici ed elettronici del *Macchinario* (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni di serie derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio. Gli stessi sono indennizzati secondo la seguente regola:

1° Sinistro:	100% dell’Indennizzo
2° Sinistro:	70% dell’Indennizzo
3° Sinistro:	40% dell’Indennizzo
4° Sinistro:	20% dell’Indennizzo
dal 5° Sinistro:	nessun Indennizzo

Agli effetti di questa garanzia, in nessun caso la *Compagnia* è obbligata a pagare per ciascun *Sinistro* più della *Somma assicurata* alla partita *Macchinario*.

Sub-Sezione II - Garanzia “Atti di terzi”

(Valida solo se espressamente richiamata nel *Simplo di Polizza*)

A parziale deroga dell’art.2.2 comma a1), la *Compagnia* risponde dei danni derivanti da *Atti di terzi*. Per la presente Sub Sezione, come indicato all’Art. 2.10 “Colpa grave” sono esclusi i danni causati da o dovuti a colpa grave del *Contraente*, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità

illimitata e delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere. Sono inoltre esclusi i danni da attacchi chimici.

Articolo 2.11

Limiti di *Indennizzo*

Relativamente ai danni causati alle *Cose assicurate* da *Atti di terzi* (eccetto il *Furto*), per impianti a terra, su serre o comunque con *Altezza minima* inferiore a 3 metri **la *Compagnia* non indennizzerà somma superiore al 60% della *Somma assicurata* per *Sinistro* e annualità, con il limite di Euro 300.000,00 per *Sinistro* ed annualità**; per tutti gli altri tipo di impianti **la *Compagnia* non indennizzerà somma superiore al 60% della *Somma assicurata* per *Sinistro* e annualità, con il limite di Euro 500.000,00 per *Sinistro* ed annualità**.

Relativamente ai danni derivati dal *Furto* delle *Cose assicurate*, la *Compagnia* **per tutte le tipologie di impianto non indennizzerà somma superiore al 30% della *Somma assicurata* nella partita *Macchinario* con il limite di Euro 150.000,00 per *Sinistro* e annualità, e con il sottolimito pari al 30% della *Somma assicurata* nella partita *Macchinario* con il limite di Euro 50.000,00 per tutti i danni ai cavi di collegamento** (di rame o di altro materiale).

Sono parificati ai danni del *Furto* i guasti causati alle *Cose assicurate* per commettere il *Furto* o per tentare di commetterlo.

Articolo 2.12

Prescrizioni relative agli *Atti di terzi*

A) Per impianti a terra, su serre o comunque con *Altezza minima* inferiore a 3 metri dovranno essere installati e funzionanti i seguenti sistemi di protezione delle *Cose assicurate*, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*;

1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere del tipo "antifurto" o in alternativa prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese). Si precisa che questo sistema antifurto si intende richiesto solo ai fini della copertura dei danni di *Furto*;
2. Recinzione su tutto il perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto con *Altezza minima* 2 m, salvo il caso in cui regolamenti di Enti Pubblici Locali impongano altezze massime delle recinzioni inferiori, nel qual caso l'altezza della rete dovrà corrispondere all'altezza massima prevista dai regolamenti;
3. impianto antifurto o, in alternativa, sistema di videosorveglianza che produca un segnale di allarme presso un istituto di vigilanza, con cui deve essere previsto un collegamento in remoto tale da garantire un intervento entro 60 minuti dalla generazione del segnale di allarme.

Si intendono esentati dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 gli impianti installati su tetto di edifici posti all'interno di aziende costantemente presidiate dall'Assicurato stesso o da persone di cui egli debba rispondere, **purché il ciclo produttivo preveda, pena la perdita del diritto all'*Indennizzo*, presenza di personale 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;**

B) Per tutti gli altri tipi di impianti **dovrà essere installato e funzionante almeno uno tra i seguenti sistemi a protezione delle *Cose assicurate*:**

1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere del tipo "antifurto" o in alternativa prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese). Si precisa che questo sistema antifurto si intende richiesto solo ai fini della copertura dei danni di *Furto*;
2. impianto antifurto a protezione delle *Cose assicurate* che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme.
3. sistema di videosorveglianza in grado di produrre un segnale di allarme e che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza (o in alternativa con le Forze dell'Ordine) con l'obbligo di intervento entro 60 minuti.

In caso di mancata adozione di uno dei sistemi sopra elencati, la garanzia verrà comunque concessa, ma con l'applicazione di *Deducibili* superiori, come riportato nel *Simplo di Polizza*.

Gli impianti sui tetti devono essere installati su edifici abitati, occupati o comunque non abbandonati, pena la perdita del diritto all'**Indennizzo**. Si precisa che per edificio abbandonato si intende un edificio su cui non sia attivata nessuna utenza oltre all'impianto fotovoltaico.

Per quanto riguarda il *Furto*, è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che l'atto sia avvenuto rompendo gli appositi sostegni a cui il *Macchinario* assicurato è fissato e a condizione che l'autore del *Furto* abbia avuto accesso alle *Cose assicurate*:

- a) violando le difese esterne o le misure di sicurezza mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino

Per tutti gli impianti si precisa che è condizione necessaria all'indennizzabilità dei danni da *Furto* e di *Furto agli inverter, ai contatori, ai quadri elettrici ed agli interruttori*, che gli stessi siano custoditi all'interno di strutture i cui accessi siano chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni e che l'autore del *Furto* abbia violato i predetti accessi mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili.

Articolo 2.13

Facoltà di recesso

La *Compagnia* e il *Contraente* hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente Sub-Sezione mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, sia per un singolo *Modulo di attivazione* che per tutta **la Polizza e quindi tutti i Moduli di attivazione**.

In tale caso la *Compagnia*, entro 45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio netto* relativa al periodo di *Rischio* non corso relativamente alla garanzia *Atti di terzi* per ciascun *Modulo di attivazione* per il quale è stato esercitata la facoltà di recesso.

Articolo 2.14

Esclusione denaro contante, carte valori e titoli di credito

Si precisa che si intendono esclusi denaro contante, carte valori e titoli di credito.

3 - Sezione II - Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Indiretti

Articolo 3.1

Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* indennizza le perdite di profitto – calcolate a termini dell'art. 3.4 – che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un *Sinistro* che abbia colpito le *Cose assicurate* ai sensi della **Sezione I , Sub Sezioni I e Sub Sezione II se attivata, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il Macchinario stesso è ubicato, sempre che, pena la perdita del diritto all'Indennizzo:**

- tale *Sinistro* sia indennizzabile a termini della Sezione I , Sub Sezioni I e Sub Sezione II se attivata;
- il *Sinistro* si sia verificato dopo la *Data di entrata in esercizio*;
- nel caso di impianti di potenza superiore a 1.000 kWp, il *Macchinario* sia dotato di sistema di telecontrollo;
- nel caso di impianti di potenza superiore a 50 kWp esista una regolare attività di manutenzione dell'impianto contrattualizzata con un'azienda esterna oppure eseguita da personale interno **purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione**. In ogni caso detta attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile;

salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 3.2 – Esclusioni e 3.3 – Delimitazioni e detrazioni.

Articolo 3.2

Esclusioni

La *Compagnia* non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un *Sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della *Polizza* causato da:

- serratte, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'*Assicurato* dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La *Compagnia* non risponde inoltre di:

- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata (intendendosi per tale l'attività di produzione di energia elettrica) che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il *Sinistro* non si fosse verificato.

La *Compagnia* non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, *Atti di terrorismo* e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica;
- difetto di rendimento del *Macchinario* o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Articolo 3.3

Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato **previa detrazione, per singolo *Sinistro*, degli importi indicati nel *Simplo di Polizza***. In nessun caso la *Compagnia* indennizzerà somma superiore a quella indicata nella sezione danni indiretti nel *Simplo di Polizza* **per *Sinistro* e per annualità**.

Articolo 3.4

Determinazione dell'*Indennizzo*

Si procede alla determinazione dell'*Indennizzo* secondo le norme seguenti:

- Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle quattro settimane antecedenti il *Sinistro*, con l'impianto regolarmente funzionante;
- Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al *Sinistro*, prima della riparazione;
- La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - Il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- L'*Indennizzo* complessivo è pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati nel *Simplo di Polizza* quali *Franchigia*.

Se, nei 120 giorni immediatamente successivi al termine del *Periodo di Indennizzo*, l'*Assicurato* ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici devono essere detratti dall'*Indennizzo* come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'*Indennizzo* da parte della *Compagnia* fosse intervenuto prima dei 120 giorni suddetti, l'*Assicurato* è tenuto alla restituzione alla *Compagnia* dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Articolo 3.5

Pagamento dell'*Indennizzo*

Ad integrazione dell'Art.1.20 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, per la presente sezione si conviene che:

- la *Compagnia* si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all'*Assicurato* l'importo dovuto in base alla presente sezione relativo all'interruzione dell'attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell'importo dovuto.
- L'*Assicurato* potrà, trenta giorni dopo che la *Compagnia* avrà ricevuto debita notifica della perdita dell'interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, richiedere come pagamento/i anticipato/i l'importo/gli importi minimo/i che la *Compagnia* concorderà come pagabile/i.
- La *Compagnia* sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:
 - esistano dubbi circa il diritto dell'*Assicurato* all'*Indennizzo*, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l'*Assicurato* fornirà la prova necessaria o la *Compagnia* accetterà la responsabilità;
 - a seguito di qualsiasi perdita o Danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'*Assicurato*, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'*Assicurato* verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di *Indennizzo* in base alla presente *Polizza* assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.

Articolo 3.6

Periodo di Indennizzo

Il periodo massimo di *Indennizzo* e la *Franchigia* sono indicati nel *Simplo di Polizza*. *Periodo di Indennizzo* e *Franchigia* temporale decorrono entrambi dalla data di denuncia del *Sinistro*.

Articolo 3.7

Sospensione dell'Assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla *Polizza*, l'Assicurazione dei danni indiretti è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'Assicurazione dei danni indiretti ha effetto limitatamente alla parte di impianto che continua ad essere in attività.

Il *Premio* dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla *Compagnia*.

In caso di rinnovo il *Premio* per l'annualità successiva verrà concordato tenendo conto del periodo di inattività trascorso e della conseguente sospensione dell'Assicurazione dei danni indiretti.

Articolo 3.8

Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Nel caso di un qualsiasi evento che dia adito ad una richiesta di *Indennizzo* secondo la Sezione II, si conviene che il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) notificare tale evento alla *Compagnia* ed inviarne conferma scritta entro 48 ore. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- c) fornire alla *Compagnia* a proprie spese una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di *Indennizzo*, entro e non oltre trenta giorni dall'interruzione o interferenza dell'attività assicurata ovvero entro un ulteriore periodo che la *Compagnia* può di volta in volta concedere per iscritto;
- d) tenere a disposizione, tanto della *Compagnia* quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla *Compagnia* e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, eventualmente accompagnati da una dichiarazione legalmente valida della veridicità della richiesta di risarcimento e di qualsiasi aspetto correlate.

Inoltre:

la *Compagnia* ed i suoi incaricati hanno accesso illimitato alle strutture in cui si siano verificati tali perdite o danni, al fine di stabilire la possibile causa e l'entità della perdita o del Danno, il suo effetto sull'interesse assicurato, nonché al fine di esaminare le possibilità di ridurre al minimo l'interruzione o l'interferenza con l'attività assicurata e, se necessario, formulare ragionevoli raccomandazioni su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o interferenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi da parte dell'*Assicurato* o di chiunque operi per suo conto può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

4 - Sezione III - Ricorso terzi

La presente Sezione III è subordinata alla Sez.I “Danni Diretti” e pertanto quanto non disciplinato all’interno della presente Sezione si riterrà normato in Sez.I “Danni Diretti”. Si sottolinea inoltre che le “Esclusioni” di cui all’art. 2.2. della Sez.I “Danni Diretti” si intendono valide anche per la presente Sezione.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l’*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un *Sinistro* al *Macchinario* assicurato, indennizzabile a termini di *Polizza*.

L’*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il *Massimale* stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del *Massimale* stesso.**

L’Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l’*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
- da *Furto*;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* o dall’*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- derivanti da Responsabilità Civile professionale;

sono altresì esclusi gli importi che l’*Assicurato* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l’*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Non sono comunque considerati terzi:

- I. il coniuge, i genitori, i figli dell’*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- II. quando l’*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- III. le Società le quali rispetto all’*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’ art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

L’Assicurato deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’*Assicurato*. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.

Il *Massimale* assicurato e i *Deducibili* sono indicati nel *Simplo* di *Polizza*.

5 - Sezione IV - Condizioni particolari aggiuntive

Articolo 5.1

Cyber risk

La *Compagnia* non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'*Assicurato*, non autorizzati dall'*Assicurato* stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, *Atti di terrorismo* e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle *Cose assicurate*.

Articolo 5.2

Esclusione delle malattie trasmissibili

1. A parziale deroga di quanto previsto in *Polizza*, la presente *Assicurazione* non copre alcuna perdita, danno, *Reclamo*, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.
2. Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo.

Articolo 5.3

Precisazione apparecchi di protezione e stabilizzazione, inverter e pannelli solari

A) Apparecchi di protezione e stabilizzazione

I danni imputabili a variazione di tensione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili alle condizioni sotto riportate.

Nel caso in cui i suddetti danni:

1. colpiscano congiuntamente i *Macchinari* e anche i sistemi di protezione e stabilizzazione, correttamente installati, funzionanti e mantenuti, il danno viene risarcito con l'applicazione dei *Deducibili* riportati nel *Simplo di Polizza* alla Sub-Sezione I e alla Sezione II, se attivata;
2. colpiscano i *Macchinari* senza danneggiare i sistemi di protezione e stabilizzazione, correttamente installati, funzionanti e mantenuti, il danno viene risarcito con l'applicazione di uno *Scoperto* del 50% (cinquantapercento) dell'*Indennizzo* dovuto per la Sub-Sezione I, fermo il minimo riportato nel *Simplo di Polizza*; per quanto concerne la Sezione II, se attivata, verrà applicata una *Franchigia* temporale di 21 giorni;
3. colpiscano i *Macchinari* e i sistemi di protezione e stabilizzazione non esistano o non siano correttamente installati, funzionanti e mantenuti, non avrà luogo alcun *Indennizzo* né per la Sub-Sezione I né per la Sezione II.

B) Inverter

Si conviene tra le Parti che per i danni ad inverter con vetustà superiore a 7 anni non verrà corrisposto

alcun *Indennizzo*.

Per i danni ad inverter con vetustà inferiore ai 7 anni, gli stessi saranno indennizzabili applicando, a parziale deroga dell'ART. 1.20) delle C.G.A. - Pagamento dell'*Indennizzo* e dell'ART. 2.7) delle C.P.O. -

Assicurazione del costo di ricostruzione e di rimpiazzo, un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado:

- Degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso
- Degrado del 30% (trenta percento) dal 4° al 5° anno compreso
- Degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 6° anno compreso
- Degrado del 70% (settanta percento) fino al 7° anno compreso

C) Pannelli solari

Si conviene altresì tra le Parti che, per i danni a pannelli, gli stessi saranno indennizzabili applicando, a parziale deroga dell'ART. 1.20) delle C.G.A. - Pagamento dell'*Indennizzo* e dell'ART. 2.7) delle C.P.O. -

Assicurazione del costo di ricostruzione e di rimpiazzo, un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado:

- Degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso
- Degrado del 10% (dieci percento) dal 4° al 5° anno compreso
- Degrado del 20% (venti percento) fino al 6° anno compreso
- Degrado del 30% (trenta percento) fino al 7° anno compreso
- Degrado del 40% (quaranta percento) fino all'8° anno compreso
- Degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 10° anno compreso
- Degrado del 60% (sessanta percento) fino al 12° anno compreso
- Degrado del 80% (ottanta percento) oltre al 12° anno

Articolo 5.4

Precisazione spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi

A maggior precisazione delle condizioni di *Polizza*, si intendono comprese in copertura, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, le spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi necessari per raggiungere gli enti danneggiati, **sino alla concorrenza del 10% del *Danno indennizzabile*, con il massimo di 25.000,00 Eur per *Sinistro* e per annualità, fermo quanto disposto all'Art. 1.19.**

Tale precisazione si intende valida solo ed esclusivamente per impianti aventi un'età non superiore a 5 anni.

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di
BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P:1631.SET INFORMATIVO - ed. 06.2025

